Norme & Tributi
Fisco e sentenze

NT+FISCO
LE MASSIME DI CASSAZIONE/ Compensazioni e costi da reato
Compensazioni, spese di rappresentanza e costi da reato. Sono i temi della rassegna delle massime delle pronunce tributarie della Cassazione.
La versione integrale della rubrica su: **ntplusfisco.ilsole24ore.com**

Anche le criptovalute nell'anagrafe tributaria

Provvedimento Entrate

Nel radar metalli preziosi e ogni grandezza diversa dalle valute a corso legale

Cambia l'impianto delle comunicazioni. Novità dal 1° gennaio 2023

Alessandro Germani

Fanno il loro ingresso nella comunicazione all'Anagrafe tributaria (articolo 7 comma 6 del Dpr 605/1973) anche le novità relative ai rapporti finanziari tenuti in criptovalute, metalli preziosi, asset finanziari od ogni altra grandezza diversa dalle valute a corso legale. Nell'ottica di migliorare, poi, la qualità delle informazioni dell'Anagrafe tributaria, il provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate n. 0176227 di ieri introduce alcune modifiche all'impianto attuale delle comunicazioni.

Le novità saranno applicabili dal 1° gennaio 2023, prevedendosi che la comunicazione dei dati contabili riferiti all'anno 2022 dovrà essere effettuata secondo le nuove specifiche tecniche. C'è dunque il tempo necessario per metabolizzare le modifiche e poi renderle operative dal prossimo anno.

Per ciò che concerne le comunicazioni mensili, il riferimento è ai vecchi provvedimenti riguardanti le comunicazioni da farsi entro il mese successivo, sia per i dati identificativi, compreso il codice fiscale dei vari titolari dei conti (provvedimento 9647 del 19 gennaio 2007) sia per le operazioni cd extra conto (provvedimento 31934 del 29 febbraio 2008). In ambedue i casi il provvedimento di ieri modifica tali previsioni stabilendo che le comunicazioni mensili dovranno essere effettuate entro l'ultimo giorno lavorativo del mese successivo e che il sabato è considerato giorno non lavorativo. Viene specificato che non saranno comunque considerate tardive le comunicazioni pervenute entro l'ultimo giorno del mese. Per ciò che concerne, poi, la comunicazione annuale (provvedimento 37561 del 25 marzo 2013), la scadenza fissata al 15 febbraio dell'anno successivo viene portata all'ultimo giorno lavorativo del mese di febbraio dell'anno successivo, valendo sempre la regola che il sabato è considerato non lavorativo. In questo modo si dà un maggior termine ai grandi operatori finanziari che lamentano una scadenza troppo ravvicinata in un periodo dell'anno in cui sono comunque presenti delle incombenze.

Vengono poi modificati i termini di consolidamento dell'archivio dei rapporti finanziari. Per le comunicazioni contabili trasmesse oltre il termine di scadenza, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, si potrà procedere solo con invio ordinario. Successivamente a tale data, invece, si opererà solo con invio straordinario. Le variazioni ordinarie, riferite alle anagrafiche o ai dati descrittivi del rapporto, intervenute nel mese precedente, devono essere comunicate con invio di tipo straordinario. Le anomalie dei codici fiscali vanno corrette entro 90 giorni dalla data della segnalazione. L'Agenzia, entro 60 giorni dalle relative scadenze (mensile o annuale) rende disponibili gli esiti dei controlli di congruenza delle informazioni.

Fanno il loro ingresso criptovalute, metalli preziosi e altre novità contraddistinti in base agli allegati 1 e 2. Sono trasmessi anche i dati relativi ai servizi di pagamento erogati alla clientela. Sono tali i trasferimenti dal debitore al creditore di fondi in valuta a corso legale nonché in ogni altra grandezza finanziaria tra cui criptovalute, metalli preziosi, asset finanziari. Sono ricompresi anche i trasferimenti su carta o altro strumento di pagamento elettronico tracciabile, che si traducono in un trasferimento di fondi al cliente quale corrispettivo dello scambio di beni e servizi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GIACENZA MEDIA ANNUA

Il calcolo
Si intende l'importo medio delle somme a credito del cliente in un dato periodo ragguagliato ad un anno. Il calcolo della giacenza media annua si determina dividendo la somma delle sole giacenze attive giornaliere per 365, indipendentemente dal numero di giorni in cui il deposito/conto è rimasto aperto

IN SINTESI

Quadro generale
A parte i soggetti cui è vietato il compimento di qualsiasi attività negoziale, nei confronti di soggetti russi vi sono limitazioni come il divieto di acquistare beni e tecnologie per la navigazione marittima o prodotti siderurgici

Vendita di immobili e aziende
Esclusi dai divieti l'acquisto e la vendita di immobili e aziende rispettando alcune osservazioni del Notariato. Quanto alla vendita di immobili, gli enti creditizi non possono accettare depositi oltre 100mila euro nei confronti di tutti i soggetti di nazionalità russa o residenti in Russia. Nell'acquisto di immobili da persona fisisca non residente in Italia va rispettata la condizione di reciprocità.

Rapporti Italia-Russia, necessario rispettare la condizione di reciprocità

Notariato

Divieto di operare in Italia se non è possibile compiere la stessa attività in Russia

Angelo Busani

Tempi duri per i cittadini russi o le società russe che intendano svolgere attività giuridica in Italia. Non solo c'è la limitazione per i soggetti iscritti in apposite liste – consultabili all'indirizzo webgate.ec.europa.eu/fsd/fsf – che hanno il divieto del compimento di qualsiasi attività negoziale. Vi è anche da tenere in conto che, con riguardo ai soggetti di nazionalità russa, è dettata tutta una serie di limitazioni: ad esempio, il divieto di vendere a tali soggetti beni e tecnologie per la navigazione marittima oppure prodotti siderurgici e beni di lusso (questi divieti discendono dalle decisioni del Consiglio Ue n. 512 del 2014 e n. 327, 395, 430 e 578 del 2022).

Nel perimetro dei predetti divieti non sono compresi l'acquisto e la vendita di immobili e di aziende. Quindi, il soggetto russo che non sia nella lista di quelli sanzionati potrebbe, in teoria, operare in Italia. In pratica, occorre effettuare però alcune osservazioni (se ne occupa il Consiglio nazionale del notariato nei quesiti n. 89/2022/A e 114/2022/A), fermi restando le norme anti-riciclaggio e l'illiceità dei comportamenti finalizzati ad eludere i divieti:

a) la vendita di immobili non soffre limiti; vi è "solo" il problema che agli enti creditizi operanti nell'Ue è impartito il divieto di accettare depositi di importo superiore a 100mila euro nei confronti di tutti i soggetti di nazionalità russa o residenti in Russia (tale divieto, peraltro, non opera presso enti creditizi di Stati extra-UE, compresa la Russia, anche se si tratta di «subsidiaries of EU parent companies»: faq della Commissione Europea del 3 maggio 2022); è altresì vietato il trasferimento in Russia di banconote denominate nella valuta ufficiale di uno Stato UE o a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, ivi compresi il governo russo e la banca centrale russa o per un uso in Russia;

b) l'operazione di acquisto di immobili non ha limitazioni, se l'acquirente è persona fisica dotata di permesso di soggiorno in Italia (articolo 2, comma 2, del Dlgs 286/1998);

c) se invece l'operazione di acquisto di immobili è effettuata da un soggetto diverso da quelli di cui alla lettera b), occorre verificare (ai sensi dell'articolo 16 delle preleggi) la cosiddetta condizione di reciprocità: vale a dire, il divieto per il soggetto straniero di operare in Italia se un soggetto italiano, nel Paese di provenienza dello straniero, non può compiere la stessa attività che il soggetto straniero intende compiere in Italia.

Ebbene, la condizione di reciprocità dovrebbe tuttora sussistere in quanto sul sito del ministero degli Esteri italiano, ad oggi, viene dato per vigente l'Accordo Italia-Russia «sulla promozione e sulla reciproca protezione degli investimenti» (firmato a Roma il 9 aprile 1996 e in vigore dal 7 luglio 1997), nonostante che il 15 marzo 2022 la Commissione UE abbia dichiarato di non ritenere più applicabile nei confronti della Russia la clausola della nazione più favorita prevista per gli Stati membri della WTO.

La condizione di reciprocità è vigente anche per le operazioni societarie (costituzione di società, assunzione di cariche sociali, partecipazione ad assemblee, sottoscrizione di aumenti di capitale) con il limite che non si possono vendere partecipazioni societarie che abbiano natura di «valori mobiliari», stante il divieto di vendere valori mobiliari denominati in euro emessi dopo il 12 aprile 2022: per valori mobiliari si intendono, principalmente, le azioni di società, i titoli equivalenti ad azioni di società, le obbligazioni e gli altri titoli di debito.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Prova d'impresa anti società di comodo

Cassazione/1

Ammessa la dimostrazione dello svolgimento di un'attività effettiva

Dario Deotto
Luigi Lovecchio

La prova contraria nell'applicazione della disciplina delle società di comodo può anche consistere nella dimostrazione dello svolgimento di un'attività imprenditoriale effettiva. In questo modo, la normativa di riferimento appare conforme al principio di proporzionalità e coerente con la recente proposta di direttiva in materia elaborata dalla Commissione UE. Con l'ordinanza n. 16472, depositata ieri, la Cassazione, pur non abbandonando del tutto il paradigma delle oggettive situazioni che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi minimi, lo contestualizza, adattandolo alle vere finalità della normativa sulle società di comodo.

Il caso aveva a oggetto una società che non aveva superato il test di non operatività a causa dell'ammontare dei canoni di locazione pattuiti in contratto, a dire dell'Ufficio non congrui, che tuttavia non potevano ovviamente essere modificati unilateralmente. Al riguardo, la Corte ha ricordato che la normativa in questione racchiude due presunzioni legali. Alla prima, di «non operatività» della società, in conseguenza del mancato superamento del test o per effetto di perdite reiterate, viene infatti associata la seconda, rivolta proprio alle società non operative, per le quali entra in gioco la presunzione sul reddito minimo. Così che, se la società fornisce la prova della propria operatività (prima presunzione), la seconda presunzione non può trovare applicazione.

Senonché, la Corte ha rilevato che la prova contraria all'applicazione della prima presunzione può anche consistere nella sussistenza di un'effettiva attività imprenditoriale che rappresenta proprio la circostanza la cui segnalazione è collegata al raggiungimento del livello minimo di ricavi determinato per legge. Procedendo ad un esame comparativo con la normativa unionale, i giudici di vertice ricordano che la Commissione europea ha elaborato una proposta di direttiva per contrastare le costruzioni societarie fittizie. Anche in tale ambito, la prova contraria è costituita dalla dimostrazione di svolgimento di attività commerciali autentiche, senza il perseguimento di un vantaggio fiscale fine a se stesso.

Si osserva infine che in tanto la normativa in esame appare conforme al principio di proporzionalità, in quanto il contribuente è messo in condizioni di produrre «senza eccessivi oneri» gli elementi che ne consentono la disapplicazione. Ma se così è, è evidente che la via di fuga non può consistere sempre nella ricerca di una cervellotica impossibilità a conseguire i ricavi pretesi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Edifici di culto senza tassa rifiuti

Cassazione/2

Ai fini dell'esonero non conta la convenzione della confessione religiosa

L'esenzione della tassa rifiuti per i locali adibiti al culto non è collegata all'esercizio di confessioni religiose che abbiano stipulato una convenzione con lo Stato ma unicamente all'effettiva destinazione d'uso dei locali. La precisazione è contenuta nella sentenza 16641/2022 della Cassazione.

Nel caso in esame, si trattava di locali utilizzati dai testimoni di Geova, in relazione ai quali il regolamento comunale negava l'applicazione dell'esonero da tassa, nell'assunto che non si tratta di confessione religiosa per la quale era stata stipulata una convenzione con lo Stato, in base all'articolo 8 della Costituzione.

La Corte ha rigettato la tesi del comune, osservando innanzitutto che nessuna disposizione di legge prevede espressamente l'esonero per i luoghi di culto. Tale agevolazione è infatti correlata alla particolare tipologia di destinazione d'uso dei luoghi medesimi, che, per sua natura, non comporta normalmente la formazione di rifiuti.

Una eventuale discriminazione fondata sulla natura di associazione religiosa risulterebbe inoltre in contrasto con il principio della libertà di culto che vige in Italia. Il comune ha pertanto il compito di individuare gli enti religiosi che siano portatori di valori conformi alla Costituzione e, soprattutto, che le aree e i locali utilizzati abbiano un utilizzo coerente con i principi che sono alla base dell'esonero in esame.

Si segnala da ultimo che la Corte conferma la necessità della dichiarazione iniziale ai fini dell'applicazione dell'esonero, in assenza della quale questo non spetta.

—**D. D.**
—**Lu. Lo.**

© RIPRODUZIONE RISERVATA

INFORMAZIONE PROMOZIONALE

INFORMARE / Il presidente Giovanni Acampora lancia il 1° Summit Blue Forum Italia Network

a cura di **PUBLISCOOP GROUP**

Una rete per l'Economia del Mare Sostenibile

Istituzioni, associazioni e imprese insieme per accompagnare la transizione ecologica e digitale del mare

GIOVANNI ACAMPORA
PRESIDENTE DELLA CAMERA DI COMMERCIO FROSINONE-LATINA, ASSONAUTICA ITALIANA E SICAMERA

Si terrà il 17 e 18 giugno prossimi nel Golfo di Gaeta, di fronte alle isole di Ventotene e Santo Stefano, culla dell'Europa Unita, il 1° Summit Blue Forum Italia Network.
Il progetto, promosso da Camera di Commercio Frosinone-Latina e dalla sua Azienda Speciale Informare, nasce con l'obiettivo di favorire la creazione di un Network Italia, una rete moltiplicatrice degli utenti del mare, che accompagni la Transizione ecologica e digitale dell'Economia del Mare e che si ponga in interconnessione con il futuro Blue Forum Europeo e Mediterraneo.
La due giorni, presentata ufficialmente oggi nella sala conferenze di Spazio Europa a Roma, vedrà la partecipazione di esponenti del Governo, dei principali soggetti istituzionali e associativi nazionali ed europei, di autorità militari, imprese e importanti realtà operanti in tutti i settori del Sistema Mare.
"L'Economia del Mare può e deve guidare il processo di transizione sostenibile, sociale e digitale dell'Italia e dell'Europa. Per il 1° Summit Blue Forum Italia Network - afferma il presidente di Camera di Commercio Frosinone-Latina, Assonautica Italiana e SiCamera, Giovanni Acampora - Abbiamo scelto di raccogliere la sfida dell'Europa di costruire 'un'agenda' dettagliata e realistica affinché l'Economia blu possa svolgere un ruolo importante nel conseguire gli obiettivi del Green Deal europeo".
"Nel corso del 1° Summit Blue Forum Italia Network - prosegue Acampora - metteremo al centro del confronto le nuove occasioni di sviluppo economico e occupazionale del Pnrr per il mare e le sfide della transizione dalla 'Crescita blu' a una 'Economia del Mare sostenibile'. Presenteremo il X Rapporto Nazionale sull'Economia del Mare, realizzato da Unioncamere e Centro Studi delle Camere di Commercio Guglielmo Tagliacarne, per conto della Camera di Commercio Frosinone-Latina che annualmente fornisce il quadro aggiornato della dimensione economica del settore. Ospiteremo la 6ª Conferenza di Sistema di Assonautica Italiana. Presenteremo il Blue Think Tank insieme a The European House Ambrosetti. Assegneremo il 'Blue Economy Start Up Award'. E costruiremo insieme un Manifesto dell'Economia del mare sostenibile, uno strumento che possa aiutarci ad affermare, ancora una volta, con forza e chiarezza, che è questo il momento per stare dalla parte del mare e dell'ambiente". ■

www.informare.camcom.it